



## RSA SANTA CHIARA

Whistleblowing Policy

Pag. 1 di 17

# **WHISTLEBLOWING POLICY**

## **PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI**



# RSA SANTA CHIARA

## INDICE

### I - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Scopo .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2. Destinatari .....	4
3. Adozione .....	4
4. Comunicazione e diffusione .....	4
5. Riferimenti normativi .....	5
6. Definizioni .....	5
7. Sanzioni .....	6

### II - EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

8. Oggetto della segnalazione .....	7
9. Soggetti legittimati alla segnalazione .....	8
10. Misure di protezione del segnalante .....	8
10.1. Riservatezza dell'identità del segnalante .....	9
10.2. Divieto di ritorsione .....	9
10.3. Protezione dalle ritorsioni .....	10
10.4. Limitazioni della responsabilità .....	10
10.5. Altre misure di protezione .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
11. Segnalazione interna .....	11
12. Segnalazione esterna e divulgazioni pubbliche .....	11

### III - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

13. Gestore della segnalazione .....	11
14. Gestione della segnalazione .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
15. Coinvolgimento e tutela del segnalato .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
16. Procedimenti disciplinare .....	16
17. Trattamento dei dati personali .....	17
18. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni .....	17



# RSA SANTA CHIARA

Whistleblowing Policy

Pag. 3 di 17



# RSA SANTA CHIARA

## I - DISPOSIZIONI COMUNI

### 1. Premessa

---

**RSA SANTA CHIARA** ha interesse a conoscere eventuali violazioni che potrebbero verificarsi all'interno della propria organizzazione al fine di porvi efficace rimedio. A tal fine, invita tutti quelli che ne fanno parte a confrontarsi liberamente su ogni criticità che dovessero riscontrare nella propria attività lavorativa, nella sicurezza che **RSA SANTA CHIARA** non attuerà, per questo, ritorsioni nei loro confronti.

Tuttavia, laddove vi fosse la volontà di mantenere riservata la propria identità e/o il timore di subire ritorsioni da parte di altri elementi dell'organizzazione, **RSA SANTA CHIARA** consente che le segnalazioni possano avvenire in maniera riservata e protetta secondo le modalità previste dalla presente procedura.

### 2. Scopo

---

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o europee, che potrebbero ledere l'interesse pubblico o l'integrità di **RSA SANTA CHIARA**, nonché le misure di protezione delle persone che effettuano segnalazioni.

### 3. Destinatari

---

Il presente documento si applica ai dipendenti di **RSA SANTA CHIARA**, in virtù di apposite clausole contrattuali, a tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro con la Società.

### 4. Adozione

---

L'adozione e l'aggiornamento del presente documento spetta dell'Organo dirigente, previa consultazione delle rappresentanze e/o delle organizzazioni sindacali, ove presenti, in merito al canale di segnalazione interno individuato<sup>1</sup>.

### 5. Comunicazione e diffusione

---

Il presente documento è portato a conoscenza del personale aziendale all'atto dell'adozione, in caso di aggiornamento e, comunque, al momento dell'assunzione.

---

<sup>1</sup> Art. 4, comma 1



# RSA SANTA CHIARA

Il presente documento è esposto e reso facilmente accessibile al personale aziendale mediante affissione in bacheca presso la sede e mediante la pubblicazione su cartelle di rete/intranet aziendale.

Sul sito web della Società sono pubblicate informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per poter effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

I predetti adempimenti assolvono all'onere informativo del gestore del canale di segnalazione interna<sup>2</sup>.

## 6. Riferimenti normativi

---

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
- Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;
- ISO 37002:2021 – *Whistleblowing management systems – Guidelines*;

## 7. Definizioni (art. 2)

---

Ai fini del presente documento, si intendono per:

- a) «divulgazione pubblica»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- b) «gestore»: soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni effettuate attraverso il canale di segnalazione interno di Bioristoro;
- c) «informazioni riservate»: informazioni coperte dall'obbligo di segreto, dalla tutela del diritto d'autore o dalla protezione dei dati personali;
- d) «modello»: modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da RSA SANTA CHIARA ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- e) «persone connesse»:

---

<sup>2</sup> Art. 5, lett. e)



# RSA SANTA CHIARA

- 1) persone operanti nel medesimo contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori);
  - 2) persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  - 3) colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno col medesimo un rapporto abituale e corrente;
  - 4) enti di proprietà del segnalante, per i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (es. società appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale);
- f) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- g) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- h) «segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- i) «segnalato»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- j) «segnalazione effettuata in mala fede» o «segnalazione in mala fede»: segnalazione effettuata da parte del segnalante che, al momento dell'effettuazione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, non aveva alcun fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione fossero vere;
- k) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

## 8. Sanzioni

---

Le violazioni della presente procedura assumono rilevanza disciplinare e saranno sanzionate secondo quanto previsto dal sistema disciplinare interno. A titolo esemplificativo, costituisce violazione punibile:

- a) l'effettuazione della segnalazione in mala fede;
- b) l'effettuazione di una segnalazione di cui l'Autorità giudiziaria abbia accertato la natura diffamatoria o calunniosa<sup>3</sup>;
- c) la rivelazione dell'identità del segnalante, delle persone connesse e di ogni altra informazione dalla quale possa evincersi la loro identità;

---

<sup>3</sup> Art. 16, comma 3



- d) ogni comportamento volto a ostacolare la segnalazione;
- e) il tentativo di identificare il segnalante<sup>4</sup>;
- f) la mancata gestione della segnalazione per dolo o colpa grave, ivi compreso il mancato rimedio, da parte di chi ne abbia i poteri, alle violazioni o alle ritorsioni segnalate;
- g) l'adozione di comportamenti ritorsivi.

Le violazioni della presente procedura da parte di soggetti terzi, non dipendenti dell'ente, potranno essere sanzionate in virtù di apposita clausola contrattuale.

## II - EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

### 9. Oggetto della segnalazione<sup>5</sup>

Possono essere oggetto di segnalazione, secondo le modalità indicate nel presente documento, le violazioni o i rischi di violazione<sup>6</sup> di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di **RSA SANTA CHIARA**. In particolare:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- b) violazioni del Modello, comprese le eventuali ritorsioni subite per il fatto di aver effettuato una segnalazione;

*[se l'azienda ha impiegato, nell'ultimo anno, più di 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato]*

- c) *violazioni della normativa europea e nazionale, compresi atti od omissioni che ne vanifichino oggetto o finalità, riguardanti settori strategici dell'Unione europea (es. appalti pubblici; settore finanziario; riciclaggio e terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, compresi quelli alimentari; trasporti; ambiente; tutela degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata; privacy; sicurezza dei sistemi informativi), che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o riguardanti il relativo mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).*

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente documento le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate<sup>7</sup>. Tali rimostranze potranno essere comunicate nelle forme ordinarie alle competenti funzioni aziendali.

<sup>4</sup> ISO 37002, Par. 8.4.2

<sup>5</sup> Artt. 1-3

<sup>6</sup> 37002, Introduzione

<sup>7</sup> Art. 1, comma 2



# RSA SANTA CHIARA

Sono in ogni caso vietate le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave<sup>8</sup>. In tali casi, al segnalante non verranno riconosciute le misure di protezione previste dal presente documento e verrà applicata nei suoi confronti una sanzione, secondo quanto previsto dal sistema disciplinare interno.

## 10. Soggetti legittimati alla segnalazione

---

Le segnalazioni possono essere effettuate da parte di coloro che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di lavoro con **RSA SANTA CHIARA**<sup>9</sup>. In particolare:

- a) dipendenti
- b) lavoratori autonomi
- c) collaboratori
- d) liberi professionisti e dipendenti
- e) volontari e tirocinanti
- f) azionisti
- g) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche prima e a prescindere dall'instaurazione del rapporto di lavoro, laddove abbiano ad oggetto informazioni acquisite durante il periodo di selezione e/o di prova<sup>10</sup>.

## 11. Misure di protezione del segnalante

---

Al segnalante e alle persone connesse sono riconosciute le tutele previste dal presente documento, purché abbia effettuato la segnalazione in buona fede e, in caso di segnalazione esterna o divulgazione pubblica, in presenza dei relativi presupposti<sup>11</sup>.

I motivi che inducono la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione<sup>12</sup>.

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> Art. 16, comma 1, lett. a) e comma 3

<sup>9</sup> Art. 3, commi 3-4

<sup>10</sup> Art. 3, co. 4, lett. a) e b)

<sup>11</sup> Art. 16, comma 1

<sup>12</sup> Art. 16, comma 2

<sup>13</sup> Art. 16, comma 4



## 12. Riservatezza dell'identità del segnalante<sup>14</sup>

L'identità del segnalante non viene mai rivelata, senza il suo espresso consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, salvo che, all'esito degli accertamenti svolti dal gestore, il segnalante risulti aver effettuato la segnalazione in mala fede ovvero emerga la sua responsabilità, anche in concorso con altri, per la violazione segnalata.

La medesima riservatezza è assicurata per qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi l'identità del segnalante.

### 12.1. Divieto di ritorsione

Il segnalante non può subire nessuna ritorsione per il solo fatto di aver effettuato la segnalazione<sup>15</sup>.

Costituiscono, in via esemplificativa, ritorsioni<sup>16</sup>:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsione si applica anche alle persone connesse al segnalante<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Art. 12, comma 2

<sup>15</sup> Art. 17, comma 1

<sup>16</sup> Art. 17, comma 4

<sup>17</sup> Art. 17, comma 1



## 12.2. Protezione dalle ritorsioni

Le ritorsioni eventualmente subite possono essere comunicate all'ANAC, che ne dà informazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza<sup>18</sup>.

Gli atti ritorsivi sono nulli e il segnalante e le persone connesse hanno diritto alla cessazione della condotta ritorsiva, al risarcimento del danno e, in caso di licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro<sup>19</sup>.

Nell'ambito delle relative controversie instaurate dal segnalante, che sostenga di aver subito una ritorsione per aver effettuato una segnalazione, dovrà essere il datore di lavoro a provare che l'atto ritenuto ritorsivo sia motivato da altre legittime ragioni, estranee alla segnalazione<sup>20</sup>.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente documento sono valide solo se effettuate in una delle sedi protette previste dall'art. 2113, comma 4, c.c. (es. Ispettorato Territoriale del Lavoro, Commissione di certificazione, Sede sindacale, ecc.)<sup>21</sup>.

## 12.3. Limitazioni della responsabilità<sup>22</sup>

Nel caso in cui, per effettuare la segnalazione, si renda necessario rivelare informazioni riservate o lesive della reputazione dell'ente, è esclusa l'eventuale responsabilità penale, civile e amministrativa del segnalante e delle persone connesse, purché le informazioni siano collegate alla segnalazione e strettamente necessarie a rivelare la violazione.

In ogni caso, le segnalazioni devono avere ad oggetto informazioni acquisite lecitamente.

L'effettuazione della segnalazione non esime comunque il segnalante dalle proprie eventuali responsabilità in relazione alla violazione segnalata<sup>23</sup>.

## 12.4. Misure di sostegno<sup>24</sup>

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno consistenti in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta nella segnalazione e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello stato.

---

<sup>18</sup> Art. 19, comma 1

<sup>19</sup> Art. 19, commi 3-4

<sup>20</sup> Art. 17, commi 2-3

<sup>21</sup> Art. 22

<sup>22</sup> Art. 20

<sup>23</sup> Cass. civ., Sez. lav., ord. 31 marzo 2023, n. 9148.

<sup>24</sup> Art. 18



## 13. Segnalazione interna<sup>25</sup>

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima secondo le seguenti modalità<sup>26</sup>:

- a) in forma scritta, tramite il link <https://forms.gle/3qmqdG92LF1RbKV46>
- b) in forma orale, attraverso la linea telefonica 347/6794835 su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il gestore del canale di segnalazione<sup>27</sup> in luogo idoneo a garantire la riservatezza<sup>28</sup>.

A prescindere dalla modalità scelta in concreto, è in ogni caso garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

## 14. Segnalazione esterna<sup>29</sup> e divulgazioni pubbliche<sup>30</sup>

La violazione può essere segnalata all'ANAC, mediante il canale esterno dalla stessa attivato, ovvero divulgata pubblicamente, quando, alternativamente:

- a) la segnalazione interna e/o esterna, già effettuata, non ha avuto seguito;
- b) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, utilizzando il canale interno e/o esterno, non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione;
- c) il segnalante ha il fondato timore di subire ritorsioni;
- d) la violazione può costituire pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

## III - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

### 15. Soggetto incaricato della gestione della segnalazione<sup>31</sup>

La ricezione e gestione delle segnalazioni disciplinate dal presente documento sono affidate al responsabile HR, dotato di adeguata autonomia e competenza professionale.

La segnalazione presentata a un soggetto incompetente a riceverla è trasmessa da quest'ultimo entro 7 giorni dal suo ricevimento al gestore del canale di segnalazione, con contestuale notizia della trasmissione al segnalante<sup>32</sup>.

<sup>25</sup> Art. 4, comma 1

<sup>26</sup> Art. 4, comma 2

<sup>27</sup> Art. 4, comma 3

<sup>28</sup> 37002, par. 8.2

<sup>29</sup> Artt. 6-7

<sup>30</sup> Art. 15

<sup>31</sup> Art. 4

<sup>32</sup> Art. 4, comma 6



## 16. Ricezione<sup>33</sup> e presa in carico della segnalazione<sup>34</sup>

### *[Linee telefonica]*<sup>35</sup>

Il gestore documenta la segnalazione per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione, il cui contenuto dev'essere sottoposto al segnalante per sue eventuali modifiche e sottoscrizione.

### *[Incontro di persona]*<sup>36</sup>

Previo consenso del segnalante, il gestore documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante verbale, il cui contenuto dev'essere sottoposto al segnalante per sue eventuali modifiche e sottoscrizione.

In ogni caso, ricevuta la segnalazione, il gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione<sup>37</sup>. L'avviso di ricevimento includerà, tra l'altro<sup>38</sup>:

- a) rassicurazione e richiesta sulle modalità preferite per la prosecuzione dell'interlocuzione (es. la segnalazione è stata fatta online ma l'informatore preferisce continuare di persona);
- b) informazioni sulle fasi successive del processo di gestione della segnalazione, relative tempistiche e possibili risultati (es. quali ulteriori riscontri attendersi e quando);
- c) informazioni, anche mediante rinvio alla presente procedura, sulle misure adottate a tutela del segnalante, comprese le misure per proteggere la sua identità, nonché sulle responsabilità di leale collaborazione del segnalante e di effettiva considerazione e tutela da parte dell'ente.

Il gestore dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta<sup>39</sup> e fornisce riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento e comunque entro 3 mesi e 7 giorni dalla ricezione della segnalazione<sup>40</sup>.

Laddove gli accertamenti non possano essere completati tempestivamente, ad esempio perché particolarmente complessi, entro il medesimo termine il gestore aggiorna il segnalante sullo stato della segnalazione e lo informa dell'ulteriore periodo di tempo necessario a completarli<sup>41</sup>.

<sup>33</sup> Art. 14, commi 2, 3 e 4

<sup>34</sup> Art. 5, lett. a)

<sup>35</sup> Art. 14, comma 3

<sup>36</sup> Art. 14, comma 4

<sup>37</sup> Art. 5, lett. a)

<sup>38</sup> 37002, par. 8.1

<sup>39</sup> Art. 5, lett. c)

<sup>40</sup> Art. 5, lett. d)

<sup>41</sup> ISO 37002, Par 8.2



## 17. Valutazione preliminare della segnalazione

---

Il gestore effettua un esame preliminare della segnalazione al fine di verificare se abbia ad oggetto possibili violazioni o ritorsioni rientranti nell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della presente procedura<sup>42</sup>.

Nel caso in cui ritenga che la segnalazione non rientri nell'ambito applicativo della presente procedura, il gestore ne dà comunicazione al segnalante, precisandone le ragioni e indicando l'ufficio interno eventualmente competente alla gestione della problematica segnalata. Ai fini della chiusura della segnalazione, il gestore predispone apposito Report destinato all'Organo dirigente e ne tiene traccia anonimizzata nel Registro delle segnalazioni.

Nel caso in cui ritenga che la segnalazione rientri nell'ambito applicativo della presente procedura, il gestore procede all'accertamento della violazione segnalata secondo quanto previsto di seguito.

## 18. Richiesta di informazioni integrative

---

Laddove non già presenti nella segnalazione, il gestore chiede al segnalante le seguenti informazioni<sup>43</sup>:

- Dove ha avuto luogo la violazione?
- Quando si è verificata la violazione (passata, attuale, futura, in corso)?
- Chi è coinvolto nella violazione?
- L'hai segnalata in precedenza? Se sì, cosa, quando e a chi? Che azione è stata intrapresa?
- Qual è l'impatto per l'organizzazione dal tuo punto di vista?
- La direzione è coinvolta o a conoscenza della violazione?
- Avverti rischi per te o per altri?
- Hai documenti o altre prove a supporto della tua segnalazione?
- C'è qualcun altro che è a conoscenza diretta della violazione che possiamo contattare?
- Qualcuno ha provato a nascondere la violazione o a scoraggiarti dal condividere la tua preoccupazione? In tal caso, chi e come?

## 19. Prioritizzazione della gestione delle segnalazioni (c.d. triage)

---

In presenza di più segnalazioni da gestire contemporaneamente, il gestore valuta l'urgenza di intervento in base alla probabilità della violazione e al suo potenziale impatto sull'ente, tenendo conto dei seguenti fattori<sup>44</sup>:

- La violazione può assumere rilevanza penale?

---

<sup>42</sup> 37002, par. 8.3.1, primo punto dell'elenco NOTA.

<sup>43</sup> 37002, par. 8.2

<sup>44</sup> 37002, par. 8.3.1



- La violazione è già avvenuta, è in corso o sta per accadere?
- C'è la necessità immediata di interrompere o sospendere le attività commerciali?
- Esiste un rischio immediato per la salute e la sicurezza?
- Esiste un rischio immediato per i diritti umani o per l'ambiente?
- C'è la necessità di assicurare e proteggere le prove prima che vengano cancellate o distrutte?
- Esiste un rischio per le funzioni, i servizi e/o la reputazione dell'ente?
- La segnalazione può impattare sulla continuità aziendale?
- Quale impatto mediatico può avere la segnalazione?
- Sono disponibili ulteriori informazioni a supporto della segnalazione?
- Qual è la natura dell'illecito (tipo e frequenza della violazione, ruolo e anzianità dei soggetti coinvolti nella segnalazione)?
- Qual è la probabilità che la violazione venga segnalata anche al di fuori dell'ente?
- La violazione è già stata segnalata in precedenza?
- In che modo il segnalante ha ottenuto le informazioni: le informazioni sono "di prima mano" o "per sentito dire"?

## 20. Accertamento della violazione segnalata

Il gestore procede all'accertamento della violazione segnalata mediante il compimento di una o più delle seguenti attività<sup>45</sup>:

- a) coinvolgimento di funzioni aziendali competenti a supporto dell'accertamento (es. risorse umane, ufficio legale, audit interno, responsabile conformità, salute e sicurezza e finanza), salvo che ciò comprometta la fiducia del segnalante, l'imparzialità del gestore o il buon esito dell'indagine;
- b) raccolta di evidenze documentali a riscontro della segnalazione;
- c) intervista di persone in grado di riferire informazioni utili all'accertamento della violazione;
- d) intervista del segnalato, informandolo preventivamente dell'oggetto dell'incontro e della facoltà di farsi assistere da una persona di sua fiducia<sup>46</sup>, cui il gestore deve necessariamente provvedere in caso di richiesta da parte di quest'ultimo, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti<sup>47</sup>.

Il gestore documenta per iscritto le interviste effettuate mediante apposito verbale, il cui contenuto dev'essere sottoposto all'intervistato per sue eventuali modifiche e sottoscrizione.

Nel corso dell'accertamento, il gestore mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, può richiedere a quest'ultimo integrazioni<sup>48</sup>.

<sup>45</sup> ISO 37002, Par 8.3.1

<sup>46</sup> ISO 37002, Par. 8.4.1

<sup>47</sup> Art. 12, comma 9

<sup>48</sup> Art. 5, lett. b)



In ogni caso, il gestore tutela l'identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione del procedimento accertativo<sup>49</sup>.

## 21. Valutazione e prevenzione del rischio di ritorsioni

Il gestore valuta il rischio di ritorsioni per il segnalante sulla base dei seguenti fattori<sup>50</sup>:

- Qual è la probabilità che venga mantenuta la riservatezza? Ad esempio: qualcun altro è al corrente della violazione? La violazione è stata segnalata a qualcun altro? La natura delle informazioni può rivelare la loro identità? Sono gli unici ad avere accesso alle informazioni? la violazione configura un reato la cui prova necessita che venga rivelata l'identità del segnalante?
- Il segnalante è preoccupato di subire ritorsione? Si sono già verificate condotte ritorsive o percepisce un rischio imminente di ritorsione?
- Il segnalante è coinvolto nella violazione o l'ha subita?
- La segnalazione riguarda tipi diversi di violazioni?
- In che modo il segnalante ha ottenuto le informazioni sulla violazione?
- Che tipo di rapporto intercorre tra il segnalante e la violazione oggetto della segnalazione?
- Che tipo di rapporto intercorre tra il segnalante e l'ente?

Il livello di protezione e le relative azioni intraprese dipendono dal tipo e dalla tempistica della segnalazione e dalle potenziali conseguenze della violazione.

Qualora il gestore non abbia il potere di elaborare e attuare strategie per prevenire eventuali danni a carico del segnalante (es. riorganizzazione interna del personale), gliene dà comunicazione al fine di consentire al segnalante di prestare il proprio consenso alla rivelazione della sua identità nei confronti di chi, all'interno dell'ente, abbia tale potere, ferme comunque le altre tutele previste dalla presente procedura nel caso in cui la ritorsione venga poi effettivamente attuata.

## 22. Esito degli accertamenti svolti dal gestore

Il gestore conclude il processo di gestione della segnalazione mediante l'emissione di apposito Report destinato all'Organo dirigente, nel quale rendiconta l'iter di gestione della segnalazione e l'esito degli accertamenti svolti con particolare riferimento a:

- a) l'insussistenza della violazione o ritorsione segnalata, precisando se la segnalazione si ritenga essere stata effettuata in mala fede ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione disciplinare nei confronti del segnalante;
- b) la sussistenza o il rischio di verifica della violazione o ritorsione segnalata, precisando il soggetto ritenuto responsabile e gli elementi raccolti.

<sup>49</sup> Art. 12, comma 7

<sup>50</sup> 37002, par. 8.3.2



Nel report non viene fatta menzione dell'identità del segnalante e di altre informazioni idonee a identificarlo, salvo i casi di segnalazione effettuata in mala fede ovvero di ritenuta responsabilità del segnalante per la violazione accertata.

## 23. Azioni conseguenti all'accertamento della violazione o della ritorsione

L'Organo dirigente valuta il contenuto del Report e adotta azioni appropriate all'esito degli accertamenti svolti dal gestore. In particolare:

- a) in caso di incompletezza degli accertamenti svolti dal gestore, effettua ulteriori approfondimenti, anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti, di un difensore di fiducia o di un consulente esterno;
- b) in caso di accertata violazione o del rischio di violazione, adotta misure idonee a prevenire, interrompere o sanare la violazione, nonché sanzioni disciplinari appropriate nei confronti di ogni soggetto ritenuto responsabile della violazione;
- c) in caso di ritenuta sussistenza di un rischio concreto di ritorsioni, adotta misure idonee a proteggere il segnalante (es. riorganizzazione interna del personale);
- d) in caso di accertata ritorsione, attuata o anche solo minacciata, nei confronti del segnalante, adotta misure idonee a sanare le ritorsioni subite<sup>51</sup> (es. reintegra del segnalante nella precedente posizione lavorativa), nonché sanzioni disciplinari appropriate nei confronti di ogni soggetto ritenuto responsabile della ritorsione;
- e) in caso di ritenuta mala fede del segnalante nell'effettuazione della segnalazione, adotta sanzioni disciplinari appropriate nei suoi confronti.

L'Organo dirigente comunica le azioni intraprese al gestore, affinché ne dia tempestivo riscontro al segnalante, e monitora regolarmente l'efficacia delle misure adottate.

Il processo di gestione della segnalazione si conclude con la comunicazione al segnalante in merito all'esito degli accertamenti svolti e alle azioni eventualmente intraprese di conseguenza da parte dell'Organo dirigente.

## 24. Procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione

Nell'ambito del procedimento disciplinare diretto a sanzionare la violazione oggetto di segnalazione, non verrà rivelata l'identità del segnalante senza il suo espresso consenso, anche qualora la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa del segnalato<sup>52</sup>.

Al fine di consentirgli di esprimere il proprio eventuale consenso, il gestore comunica per iscritto al segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati<sup>53</sup>.

<sup>51</sup> 37002, Par. 8.4.3

<sup>52</sup> Art. 12, comma 5

<sup>53</sup> Art. 12, comma 6



# RSA SANTA CHIARA

## 25. Trattamento dei dati personali

---

Si veda quanto riportato all'articolo 13.

## 26. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

---

Le segnalazioni non vengono utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse<sup>54</sup>.

Il gestore conserva le segnalazioni e la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione<sup>55</sup>.

Al fine di dare evidenza dell'efficace attuazione del sistema, il gestore tiene traccia anonimizzata delle segnalazioni ricevute e gestite in apposito Registro delle segnalazioni, nel quale indica per ciascuna di essa, senza alcun riferimento alle persone coinvolte, l'oggetto della segnalazione, le tempistiche di gestione, l'esito dell'accertamento e le eventuali azioni conseguenti.

---

<sup>54</sup> Art. 12, comma 1

<sup>55</sup> Art. 14, comma 1